ACCORDO QUADRO TERRITORIALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE

Il 1 febbraio 2018 presso la sede di Confcommercio Verona

TRA

Confcommercio Imprese per l'Italia Verona rappresentata dal Presidente Paolo Arena, dal Direttore Generale Nicola Dal Dosso con l'assistenza di Moreno Festi

E

FILCAMS CGIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Floriano Zanoni

FISASCAT CISL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Andrea Sabaini

UILTUCS UIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Barbara Marchini,

VISTI

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *"Disposizioni per lo formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (di seguito legge di Stabilità 2016) che ha introdotto una disciplina strutturale la quale, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, permette di applicare un regime fiscale specifico alle somme corrisposte a titolo di premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui all'art. 1, comma 188, della medesima legge nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
- il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 182-190, della legge di Stabilità 2016;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito Legge di Stabilità 2017) la quale prevede che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali

regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il predetto decreto, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;

- la legge di Stabilità 2017 la quale prevede che le sopraindicate disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione, a euro 80.000;
- l'art. 55 del Decreto Legge n. 50/2017, convertito in legge dalla Legge n. 96/2017, che ha modificato la normativa precedente con riferimento alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2016, n. 28/E;
- l'art. 1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'art. 51, del Decreto Legislativo 81/2015, il quale prevede che, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- l'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto fra CONFCOMMERCIO e CGIL,CISL e UIL il 26 novembre 2015, il quale prevede che, "....ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle Associazioni dei datori di lavoro, CONFCOMMERCIO e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi.";
- gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR";
- il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams- CGIL, Fisascat- CISL e

Uiltucs-UIL il 30 marzo 2015;

- l'articolo 7 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018

CONSIDERATA

la complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime che assicurano occupazione sul territorio;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Principi generali

Ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2017, la regolamentazione sperimentale contenuta nel presente Accordo Quadro Territoriale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità), che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (criterio dell'incrementalità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o altro genere appositamente individuati(criterio di verificabilità).

Articolo 2
Campo di applicazione

Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro che:

- risultino associati/aderenti al sistema di rappresentanza di Confcommercio Verona;

- applichino e rispettino integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs- UIL il 30 marzo 2015, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;

- applichino e rispettino integralmente gli Accordi Integrativi Provinciali vigenti per la provincia di Verona;

- al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo

4, erogano premi di risultato, ovvero erogano somme per partecipazione agli utili, oggetto di c.d. "detassazione";

e nei confronti:

- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale nella provincia di Verona, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della suddetta provincia;

- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale in altre province, occupati presso unità produttive o operative situate nella provincia di Verona.

Quanto contenuto nel presente Accordo Quadro Territoriale ha carattere cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.

Fatte salve condizioni di miglior favore, nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti i datori di lavoro invieranno la dichiarazione di cui al successivo articolo 3 anche alle RSA/RSU ove costituite.

Nelle aziende con più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU, si terrà il confronto a livello aziendale, presso la sede di Confcommercio Verona, con l'assistenza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Articolo 3
Adesione dei datori di lavoro all'Accordo Quadro Territoriale

I datori di lavoro che intendono aderire all'Accordo Quadro Territoriale, dovranno, prima dell'attribuzione delle somme detassabili, dichiarare:

1. la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Territoriale;

2. di essere associati/ aderenti al sistema di rappresentanza di Confcommercio Verona;

3. di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat- CISL e Uiltucs – UIL il 30 marzo 2015, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;

4. di rispettare integralmente gli Accordi Integrativi Provinciali vigenti per la provincia di Verona

5. il periodo congruo preso a riferimento,fermo restando quanto previsto dal successivo

articolo 4;

6. l'indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dal successivo articolo 4;

7. il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori di cui al precedente punto 5.;

8. la previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento di cui al precedente punto 4.;

9. la previsione della possibilitià per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) di cui al successivo articolo 6.

La dichiarazione sarà resa utilizzando il modello di cui all'allegato 1 - parte integrante dell'accordo- pubblicato sul sito internet dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona (http://www. http://commercio.entebilaterale.vr.it/index.cfm/it/aziende/) da compilare e trasmettere esclusivamente tramite PEC all'indirizzo detassazionetdsvr@legalmail.it .

La predetta dichiarazione sarà trasmessa dai datori di lavoro, anche tramite mail, ai lavoratori interessati.

La validità dell'adesione al presente Accordo Quadro Territoriale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento.

Articolo 4
Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più degli indicatori individuati dalla sezione 6 del modello di monitoraggio, allegato al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, che di seguito si riportano.

INDICATORI
1. Volume della produzione/n. dipendenti
2. Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
3. MOL/VA di bilancio
4. Indici di soddisfazione del cliente
5. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni
6. Riduzione degli scarti di lavorazione
7. % di rispetto dei tempi di consegna
8. Rispetto previsioni di avanzamento lavori
9. Modifiche organizzazione dellavoro
10. Lavoro agile (smart working)

11. Modifiche ai regimi di orario
12. Rapporto costi effettivi/costi previsti
13. Riduzione assenteismo
14. Numero brevetti depositati
15. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
16. Riduzione dei consumi energetici
17. Riduzione numero infortuni
18. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
19. Riduzione tempi di commessa
20. Differenze inventariali

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento ai punti 9,10,11.

Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un eguale periodo precedente.

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC (detassazionetdsvr@legalmail.it) all'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.

Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal libro Unico del lavoro- LUL, denunce infortunio ecc.

Possono essere oggetto di detassazione anche le somme di cui all'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 (Partecipazione agli utili di impresa), erogate ai sensi dell'art. 2102 cod. civ.

Articolo 5
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 del decreto Legge n. 50/2017, convertito in legge dalla Legge n. 96/2017, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui all'art. 1, comma 188, della Legge n. 208/2015, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è ridotta di venti punti percentuali su una quota delle erogazioni previste dall'art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015, non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota non è prevista alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso

che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Articolo 6
Opzione welfare

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Territoriale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), previsti dall'art. 51 del TUIR, in sostituzione dell'erogazione delle somme di cui all'art.1,comma 182 della Legge di Stabilità 2016.

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili.

I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, anche in formato o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del15 giugno 2016.

Articolo 7
Monitoraggio

L'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona fornirà quadrimestralmente alle Organizzazioni firmatarie il presente accordo i dati delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Di conseguenza, con la stessa cadenza, le Parti si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente Accordo Quadro Territoriale.

Articolo 8
Deposito

Confcommercio Verona provvederà a depositare il presente Accordo Quadro Territoriale, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016.

I datori di lavoro, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 4274 del 22 luglio 2016.

Articolo 9
Validità

Il presente accordo, che ha natura sperimentale, scadrà il 31 dicembre 2019.

Esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno tre mesi prima della fine dell'anno.

Se disdettato sono fatte salve le somme erogate nell'anno successivo alla scadenza, ma riferite a incrementi determinatisi nell'anno precedente.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente, il limite massimo dell'importo detassabile o la normativa prevista per il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, le somme indicate nel presente Accordo Quadro Territoriale devono intendersi automaticamente adeguate.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFCOMMERCIO VERONA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

Allegato 1

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO TERRITORIALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE SOTTOSCRITTO IL 1 FEBBRAIO 2018 DA CONFCOMMERCIO VERONA, FILCAMS CGIL VERONA, FISASCAT CISL VERONA E UILTUCS UIL VERONA

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante della Società

Numero dipendenti

Codice fiscale Partita I.V.A.

Matricola I.N.P.S. Codice ATECO

Con sede legale in

Indirizzo

C.A.P.

Telefono

Con sede operativa in

Indirizzo

C.A.P.

Telefono

Preso atto di quanto contenuto nell'Accordo Quadro Territoriale sottoscritto da Confcommercio Verona e Filcams-CGIL Verona, Fisascat-CISL Verona e UilTuCS-UIL Verona il 1 febbraio 2018

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- la volontà di aderire all'Accordo Quadro territoriale
- di essere associato/aderente a Confcommercio Verona
- di rispettare integralmente il CCNL per I dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filacams CGIL, Fisascat CISL e UilTuCS UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte obbligatoria
- di rispettare integralmente gli Accordi Integrativi Provinciali vigenti per la provincia di Verona
- il periodo congruo preso a riferimento (minimo quattro mesi)
- l'indicatore/i adottato/I, anche in via alternativatra di loro, e il valore dell'effettivo miglioramento:

Indicatori	Valore	Indicatori	Valore
□ Volume della produzione/n.dipendenti		□ Modifiche ai regimi di orario	
□ Fatturato o VA di bilancio/n.dipendenti		□ Rapporto costi effettivi/costi previsti	
□ MOL/VA di bilancio		□ Riduzione assenteismo	
□ Indici di soddisfazione del cliente		□ Numero brevetti depositati	
□ Diminuzione n. riparazioni/rilavorazioni		□ Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti	
□ Riduzione degli scarti di lavorazione		□ Riduzione dei consumi energetici	
□ % di rispetto dei tempi di consegna		□ Riduzione numero infortuni	
□ Rispetto previsioni di avanzamento lavori		□ Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione	
□ Modifiche organizzazione lavoro		□ Riduzione tempi di commessa	
□ Lavoro agile (smart working)		□ Differenze inventariali	

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a "Modifiche organizzazione del lavoro", "Lavoro agile (smart working)" e "Modifiche ai regimi di orario"

- la previsione del valore medio pro capite della somma relativa al periodo di riferimento sopra indicato: euro
- la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte di prestazioni, opere, servizi corrispostii in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) SI □ NO □ .
- la previsione del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro SI □ NO □ .

Firma

Formula di consenso

Il sottoscritto C.F. nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, consente a Confcommercio Verona il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse alla tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato", nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio previste dall'Accodo Quadro Territoriale del 1 febbraio 2018. Consento altresì la comunicazione ed il trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato A.Q.T..

Firma per consenso

La validità dell'adesione all'Accordo Quadro territoriale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento